

LEGGI DI STABILITÀ/ I compensi dei nuovi presidenti saranno decisi con decreto

Maturità, i prof perdono 1.000 €

Commissari soltanto interni e niente più indennità

DI ANTIMO DI GERONIMO

Commissioni per gli esami di stato, l'unico membro esterno sarà il presidente. E sarà retribuito per decreto. I restanti membri saranno tutti interni e non percepiranno alcun compenso. Ciò vale sia per le scuole statali che per le scuole paritarie e legalmente riconosciute. Per queste ultime, peraltro, la retribuzione del presidente esterno rimarrà a carico dello stato. Perché la norma che lo prevede in questo caso non è stata abrogata (è l'articolo 4, comma 10, della legge 11/1/2007, n. 1). Sono queste le novità più importanti previste dalla riforma degli esami di stato prevista nel disegno di legge di stabilità varato dal governo il 15 ottobre scorso. Dunque, la prestazione dei docenti commissari interni non sarà più retribuita. Esattamente come avviene per i docenti di scuola media. Il governo ha messo nero su bianco che dalla cancellazione delle retribuzioni dei docenti che svolgono l'incarico di commissario d'esame intende recuperare 147 milioni di euro: «Dall'attuazione del

comma 1», si legge nel dispositivo, «devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 147 milioni a decorrere dall'anno 2015».

Ed ecco le perdite, in termini di mancato guadagno, che dovranno sopportare i diretti interessati. I docenti che venivano designati come commissari esterni, ai sensi del decreto 24 marzo 2007, percepivano un'indennità fissa di 911 euro alla quale si aggiungeva un'ulteriore indennità che andava da un minimo di 171 euro (se la scuola assegnata era ubicata nel comune oppure, fosse stata raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo non superiore a mezz'ora) a un massimo di 2.270 euro (qualora la scuola fosse risultata raggiungibile con un viaggio di durata superiore ai 100 minuti). Ai commissari interni, invece, spettava un'indennità fissa di 399 euro. A tutto ciò andava aggiunto il compenso relativo agli esami preliminari: 15 euro per ogni alunno privatista fino a un massimo di 840 euro. E il compenso dei commissari esterni impegnati

nelle scuole private (paritarie e legalmente riconosciute) era completamente a carico dello stato. Adesso, invece, anche nelle private, le commissioni saranno interamente composte da commissari interni. Tutti dipendenti del gestore della scuola di riferimento. Che non riceveranno alcun compenso dallo stato. Fatto salvo il presidente, che continuerà ad essere designato all'esterno, il cui compenso sarà comunque a carico dell'erario.

La nomina dei presidenti spetterà all'ufficio scolastico regionale. Che li individuerà tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, tra il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e tra i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente sarà nominato su due classi. La normativa originaria prevedeva, inoltre, che il compenso per gli esami di stato dovesse essere fissato dalla contrattazione collettiva. Cosa che, peraltro, non è mai avvenuta. Perché gli importi che sono stati applicati finora sono quelli previsti dal decreto

24 marzo 2007.

Con la riforma varata dal governo, invece, sparisce ogni riferimento alla contrattualizzazione dei compensi. La determinazione degli importi, infatti, sarà disposta con un decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Dunque, con un atto amministrativo che non sarà soggetto alla previa acquisizione dei pareri degli organi consultivi previsti per i regolamenti. La fissazione delle somme di spettanza dei presidenti dovrà tenere conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. E in ogni caso, dovrà rientrare nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'Irap pari ad euro 27,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Le nuove disposizioni escludono del tutto la possibilità di indennizzare i membri interni: «Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni», recita il dispositivo. E ciò preclude anche la possibilità di prevedere compensi sostitutivi in sede di contrattazione di istituto.

© Riproduzione riservata

